



# **CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE**

## **REGOLAMENTO**

**Approvato con delibera G.P. n. 93 del 30.3.2004**

# **REGOLAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE**

**ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

**ART. 2 ATTRIBUZIONI DEL CORPO**

**ART. 3 ORDINAMENTO DEL CORPO**

**ART. 4 QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO**

**ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

**ART. 6 LUOGO DI SERVIZIO**

**ART. 7 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO**

**ART. 8 ASSENZE DAL SERVIZIO**

**ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL CORPO**

**ART. 10 ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA**

**ART. 11 ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI**

**ART. 12 DIVIETI**

**ART. 13 DOVERI**

**ART. 14 UNIFORME**

**ART. 15 PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE**

**ART. 16 REGISTRI DI SERVIZIO**

**ART. 17 TESSERA DI RICONOSCIMENTO - PLACCA MATRICOLA**

**ART. 18 DOTAZIONE USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO**

**ART. 19 DOTAZIONE DELLE ARMI**

**ART. 20 USO DEGLI APPARATI RADIORICETRASMITTENTI**

**ART. 21 NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 22 ENTRATA IN VIGORE**

**NOTE**

## **ART. 1 ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

1. La Provincia di Lucca istituisce il Corpo della Polizia Provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia nelle materie di propria competenza, delegate o attribuite dallo Stato, dalla Regione Toscana e dagli Enti Locali.
2. Il presente Regolamento disciplina la struttura organizzativa, le attività e le modalità di funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale.

## **ART. 2 ATTRIBUZIONI DEL CORPO**

1. Al Corpo della Polizia Provinciale in particolare, vengono demandate le seguenti competenze:
  - Vigilanza in materia di ambiente, turismo, viabilità e trasporti, protezione di flora, fauna, parchi e riserve naturali, caccia e pesca.
  - Attività di prevenzione e repressione di infrazioni e di accertamento di illeciti amministrativi e penali, anche di iniziativa, in osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza provinciale.
  - Svolgimento di incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali, o comunque richiesti da Autorità ed Uffici legittimati a farlo;
  - Collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile;
  - Servizio di polizia stradale, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
  - Servizio d'ordine e di vigilanza nell'interesse dell'Amministrazione.
2. Il servizio può essere svolto avvalendosi della collaborazione delle Guardie volontarie, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle Leggi vigenti e dai regolamenti dell'Ente.
3. Il Corpo di Polizia provinciale, nell'ambito delle proprie competenze, collabora con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale quando, per specifiche operazioni o interventi, ne venga fatta richiesta dalle competenti autorità.

## **ART. 3 ORDINAMENTO DEL CORPO**

1. Il Corpo della Polizia Provinciale costituisce una struttura, autonoma sotto il profilo organizzativo, collocata nel Dipartimento più idoneo al perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi dell'Ente.
2. Il Corpo è composto:
  - dal Responsabile del Corpo;
  - dagli Specialisti di vigilanza;
  - dagli Agenti.
3. Al corpo della Polizia Provinciale possono essere assegnate unità lavorative di profilo amministrativo-contabile, in numero congruo alle esigenze.

## **ART. 4 QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO**

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale nell'ambito territoriale dell'Ente e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di:
  - a) Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
  - b) Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b, del codice di procedura penale;
  - c) Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;

- d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/89, della legge 65/86 e dell'art. 27 della legge 157 dell'11.2.92 previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto, su richiesta del Dirigente del Dipartimento.
2. Il Responsabile del Corpo e gli Specialisti di Vigilanza rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale.
3. Gli appartenenti al Corpo possono rivestire, inoltre, la qualifica di agenti contabili di diritto, previa nomina da parte del Dirigente del Dipartimento.

## **ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL CORPO**

1. Il Responsabile del corpo di polizia provinciale è posto alla diretta dipendenza funzionale del Presidente della Provincia e conserva la dipendenza giuridica dal dirigente del Dipartimento. Il Dirigente del Dipartimento dove è collocato il Corpo della Polizia Provinciale, emana le direttive sulla base degli indirizzi adottati dal Presidente della Provincia, sentiti gli Assessori interessati, provvedendo altresì all'emanazione dei necessari atti di gestione del Corpo, sentito il Responsabile del Corpo.
2. Il Responsabile del Corpo provvede a rendere operativi i programmi dell'Ente, gli indirizzi del Presidente e le direttive del Dirigente.
3. Gli Specialisti di Vigilanza, e gli Agenti, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità come Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria, rispondono della loro attività al Responsabile del Corpo, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Le qualifiche funzionali e le relative norme di accesso, i profili professionali, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità e quant'altro si riferisce ai limiti di impiego del personale addetto al servizio del Corpo di Polizia Provinciale sono determinate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, sia nazionale che decentrata.

## **ART. 6 LUOGO DI SERVIZIO**

1. Gli appartenenti al Corpo, svolgono di norma il servizio entro i limiti territoriali della Provincia.
2. Il personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale può compiere fuori dal territorio del proprio ente:
  - a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
  - b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali in conformità agli appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

## **ART. 7 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO**

1. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale di lavoro secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello aziendale. Quando necessità particolari lo richiedano, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio in eccedenza al normale orario giornaliero secondo le norme e gli accordi vigenti.
2. Tenuto conto della particolarità del servizio, gli appartenenti al Corpo dovranno consentire di poter essere reperiti secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

3. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro e di servizio sarà assicurato dagli Specialisti di Vigilanza e dal Responsabile del Corpo.

### **ART. 8 ASSENZE DAL SERVIZIO**

1. In caso di assenza o di impedimento dal servizio del Responsabile, tale funzione, salvo diverse indicazioni del Responsabile del Corpo, viene svolta dallo Specialista di vigilanza più anziano di servizio.
2. Lo Specialista di vigilanza e l'agente devono avvisare tempestivamente il Responsabile del Corpo in caso di assenza dal lavoro al fine di permettere l'eventuale sostituzione.

### **ART. 9 ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL CORPO**

1. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, al Responsabile del Corpo competono, sulla base degli indirizzi generali emanati dal Presidente e delle direttive del Dirigente del Dipartimento, le disposizioni per l'espletamento del servizio, l'elaborazione dei piani di intervento, il controllo del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
2. Il Responsabile del Corpo, in particolare provvede:
  - a) ad organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, controllandone l'esecuzione;
  - b) a vigilare sulla condotta degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
  - c) a vigilare sull'osservanza delle norme e delle disposizioni riguardanti la diretta riscossione di somme a seguito di irrogazione di sanzioni;
  - d) a coordinare direttamente le più delicate operazioni inerenti il servizio;
  - e) ad assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo omogeneo, mantenendo un collegamento continuo con gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale convocando anche riunioni nelle quali saranno discussi i problemi operativi del Servizio,
  - f) a curare il mantenimento di relazioni funzionali e operative con l'Autorità Giudiziaria, con le Forze dell'ordine dello Stato e con le altre forze di Polizia locale;
  - g) a programmare l'orario di lavoro;
  - h) a coordinare, sotto l'aspetto tecnico - giuridico, l'organizzazione dei Agenti Provinciali, impartendo loro le direttive anche attraverso gli Specialisti di vigilanza;
  - i) ad accertare la regolarità della stesura dei verbali relativi a reati ed infrazioni rilevate, rimuovendo senza ritardo le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei provvedimenti stessi;
  - j) a curare la trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle autorità competenti;
  - k) a curare e trasmettere l'aggiornamento legislativo e procedurale, nelle materie di competenza, agli Specialisti di vigilanza ed agli Agenti;
  - l) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi materiale dell'Amministrazione Provinciale in dotazione siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
  - m) a curare che siano aggiornati i registri previsti per il carico e l'assegnazione delle armi e delle munizioni degli addetti al Corpo e a controllare che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste all'art. 17 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145;
  - n) a raccogliere e valutare le indicazioni degli Specialisti di vigilanza e degli Agenti per un migliore espletamento del servizio;

## **ART. 10 ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA**

1. Gli Specialisti di vigilanza esercitano le loro attività, secondo quanto previsto dall'organizzazione di gestione del Corpo, coordinano l'attività degli Agenti, informano il Responsabile del Corpo in merito allo svolgimento di tale attività e ricevono dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.
2. Per il complesso delle attività come sopra delineate gli Specialisti di vigilanza provvedono a:
  - a) collaborare con il Responsabile del Corpo per quanto attiene:
    - l'accertamento delle infrazioni rilevate e la trasmissione alle Autorità competenti per i rispettivi adempimenti, dei relativi verbali, delle notificazioni, dei rapporti e delle cose sequestrate;
    - la redazione del piano ferie degli Agenti e le altre eventuali necessità di servizio;
    - il controllo sui servizi ordinari e straordinari svolti;
    - la tenuta dei registri di cui all'art.16;
    - la sorveglianza affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli Agenti siano usati esclusivamente durante il servizio e per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
  - b) vigilare sulla condotta degli Agenti promuovendo gli interventi necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio;
  - c) intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
  - d) assicurare il coordinamento dell'attività di vigilanza delle Guardie Volontarie, con l'attività degli Agenti della Polizia Provinciale, e l'aggiornamento normativo delle stesse nelle materie di competenza, sulla base delle direttive impartite dal Responsabile del Corpo.
  - e) quant'altro venga richiesto dal Responsabile del Corpo ai fini del buon espletamento del servizio;

## **ART. 11 ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI**

1. Gli agenti sono tenuti ad assolvere con cura e precisione i compiti di servizio e i doveri d'ufficio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni della Provincia nonché delle direttive e istruzioni ricevute.
2. Rientra nei doveri d'ufficio degli Agenti concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni ai superiori.

## **ART. 12 DIVIETI**

1. Ai componenti del Corpo di Polizia provinciale si applica il codice di comportamento per i pubblici dipendenti. In particolare è fatto divieto:
  - a. di praticare, secondo la previsione dei commi da 1 a 5 dell'art. 27 della Legge 157/92, l'attività venatoria nell'intero territorio della Provincia;
  - b. di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e dell'Amministrazione;
  - c. di rilasciare pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio in mancanza di preventiva e specifica autorizzazione del Presidente.

- d. di prestarsi, anche gratuitamente, per le soluzioni di esposti o ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio a favore di terzi;
- e. di allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, senza informare tempestivamente lo Specialista di vigilanza o il Responsabile del Corpo;

### **ART. 13 DOVERI**

- 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal superiore diretto.
- 2. Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo l'addetto farà rilevare il fatto a chi lo ha impartito. Se quest'ultimo ribadirà l'ordine per iscritto l'addetto sarà tenuto ad eseguirlo.
- 3. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà all'addetto di grado più elevato, se presente, oppure al più anziano di servizio, decidere in proposito.
- 4. Il subordinato non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.
- 5. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad intervenire direttamente e/o a mettersi a disposizione dei superiori anche qualora si trovino fuori dal loro orario di servizio, se nel territorio provinciale assistano ad infrazioni il cui accertamento è di loro competenza e/o ad avvenimenti o fatti che rendano necessario il loro intervento.
- 6. Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo sono obbligati in particolare a:
  - a) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato e Locali;
  - b) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
  - c) osservare puntualmente le norme e le disposizioni riguardanti la diretta riscossione di somme a seguito di irrogazione delle sanzioni;
  - d) compilare la relazione di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi all'attività espletata;
  - e) prestare servizio, nell'ambito delle disposizioni impartite, con le Guardie Volontarie, di cui l'Amministrazione Provinciale abbia deciso di avvalersi;
  - f) tenere, nei rapporti con il pubblico ed in particolare durante l'accertamento di violazioni, un contegno equilibrato, determinato, corretto, leale e riservato evitando le discussioni;
  - g) fornire, nei limiti delle proprie competenze, le informazioni richieste dai cittadini;
  - h) vestire l'uniforme nelle forme prescritte dal presente Regolamento e secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Corpo;
  - i) custodire gli armamenti, i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione ed il perfetto stato d'efficienza;
  - j) partecipare con impegno e professionalità a riunioni di lavoro organizzate e comandate dal Responsabile del Corpo ed a corsi di aggiornamento professionale organizzati e comandati dall'Amministrazione;
  - k) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;

### **ART. 14 UNIFORME**

- 1. Gli appartenenti al Corpo, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme fornita dall'Amministrazione Provinciale, in base alla normativa vigente, mantenendola pulita ed in

buono stato, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Corpo. Sono parte integrante dell'uniforme i segni distintivi del grado e gli altri accessori previsti dalla normativa vigente.

2. L'uso di abiti civili deve essere autorizzato, al fine di un migliore svolgimento del servizio, dal Responsabile del Corpo.
3. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 15 PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE**

1. L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale agli appartenenti al Corpo per fatti inserenti il servizio nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme contrattuali e dai Regolamenti dell'Ente.
2. Gli appartenenti al Corpo usufruiscono di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e assistenza previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 16 REGISTRI DI SERVIZIO**

1. Nell'ufficio della Polizia Provinciale e sotto la responsabilità del Responsabile del Corpo, sono tenuti e conservati, in perfetto ordine, i seguenti registri:
  - Registro dei verbali amministrativi;
  - Registro dei verbali delle infrazioni al Codice della Strada;
  - Registro del materiale sequestrato
  - Registri delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni
  - Registro delle notizie di reato
2. Salvo diversi specifici obblighi di legge, i registri possono essere predisposti su supporto telematico conforme alle norme vigenti e stampati periodicamente, comunque con cadenza almeno annuale.
3. I registri cartacei, composti e compilati in modo da non essere manomessi o contraffatti saranno vidimati e verificati dal Responsabile e versati all'Archivio Generale non appena la loro conservazione nell'Ufficio non sia più necessaria secondo le modalità previste nel Manuale di gestione e conservazione dei documenti e tenuta del protocollo informatico.

#### **ART. 17 TESSERA DI RICONOSCIMENTO - PLACCA MATRICOLA**

1. Ai sensi della normativa vigente, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge, firmata dal Presidente, che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta si renda necessario dimostrare la loro qualifica.
2. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.
3. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola.

4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia stato sospeso a seguito di provvedimento disciplinare.

#### **ART. 18 DOTAZIONE USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO**

1. I mezzi di trasporto, contrassegnati in base alla normativa vigente, dati in dotazione al Corpo di polizia provinciale, devono essere usati esclusivamente dal personale del suddetto Corpo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone. Di tali fatti dovrà essere informato il Responsabile del Corpo.
3. Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente. Il Responsabile del Corpo può, in casi eccezionali, autorizzare l'uso del mezzo privato.
4. Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi nonché quelli acustici e visivi previsti dalle normative vigenti.
5. L'Amministrazione provinciale può, su richiesta del Responsabile del Corpo, dotare il Corpo di Polizia Provinciale di automezzi privi di scritte riconoscitive da utilizzare per necessità e servizi particolari.

#### **ART. 19 DOTAZIONE DELLE ARMI**

1. Nella sede del Corpo della Polizia Provinciale è sistemata l'armeria, nel rispetto delle norme previste dal D. M. 04/03/1987 n. 145;
2. Il Responsabile del Corpo può individuare tra gli specialisti di vigilanza il consegnatario dell'armeria.
3. Nell'armeria sono depositate le armi in dotazione al Corpo ed il relativo munizionamento. Le armi e il relativo munizionamento possono essere assegnate in via continuativa agli appartenenti al corpo. In tal caso incombono sul Responsabile del Corpo o sul consegnatario dell'armeria, gli obblighi previsti in materia circa le prescritte annotazioni sugli appositi registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni.
4. I componenti il Corpo sono dotati di armi a canna corta consentite dalle leggi e regolamenti in vigore, con relative munizioni.
5. Agli appartenenti al Corpo incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi.
6. Gli appartenenti al Corpo in caso di assegnazione in via continuativa dell'arma e del relativo munizionamento possono custodire a casa, previa la denuncia in base alla normativa vigente e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione.
7. Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Dirigente del Dipartimento richiede al Prefetto la qualità di Agente di P.S., per gli appartenenti al Corpo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
8. Presso il comando della Polizia Provinciale, nell'armeria, sono inoltre custodite armi costituite da fucili ad anima liscia o rigata, e per lo sparo di proiettili narcotizzanti, quali dotazioni di reparto, che vengono assegnate dal Responsabile del Corpo ai Vigili, in relazione alle particolari tipologie di servizio che ne richiedano l'impiego.
9. Le armi e le munizioni sono consegnate a titolo di detenzione e di uso e l'Amministrazione Provinciale rimane l'unica legittima proprietaria.
10. E' tassativamente vietato ai componenti il Corpo portare in servizio armi non in dotazione.
11. Nei casi in cui il personale sia autorizzato a prestare servizio in abiti civili, l'arma è portata in

modo non visibile.

12. Responsabile della custodia delle armi in dotazione e della relativa assegnazione è il Responsabile del Corpo.
13. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di armi, si applicano le norme previste dalle seguenti disposizioni:

- Legge 07/03/1986 n. 65;
- D. M. 04/03/1987 n. 145;
- L. 18/04/1975 n. 110 e successive modifiche e integrazioni;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- L. 11/02/1992 n. 175

nonché ogni altra disposizione nel tempo vigente in materia.

#### **ART. 20 USO DEGLI APPARATI RADIORICETRASMITTENTI**

1. I mezzi di comunicazione, in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio della Provincia di Lucca, anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.
2. Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e custoditi con la massima cura secondo le disposizioni del Responsabile del Corpo.

#### **ART. 21 NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni stabilite dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalla legge regionale 9 marzo 1989 n.17.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.
3. Nelle more della copertura del posto di Responsabile del Corpo, lo stesso è nominato dal Dirigente del Dipartimento nel quale il Corpo è collocato, individuandolo temporaneamente tra gli Specialisti di Vigilanza in servizio dopo l'approvazione del presente regolamento.

#### **ART. 22 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento diventa esecutivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## NOTE REGOLAMENTO CORPO POLIZIA PROVINCIALE

### Art. 4

#### Codice penale

##### **art. 357 Nozione del pubblico ufficiale**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

#### **Codice di Procedura Penale**

##### **Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

##### **D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” (in G.U. 18 maggio 1992 n. 114)**

Art. 12 Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;

- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto

##### **L.R. 9 marzo 1989, n. 17 “Norme in materia di Polizia Municipale”**

Art. 03 - Compiti

1. Il Servizio di polizia municipale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- d) svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- g) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale.
2. Gli addetti al servizio di polizia municipale svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge statale.

**Legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”** (in G.U. 15 marzo 1986 n. 62)

**Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G.. 25 febbraio 1992 n. 46)

Art. 27 - Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

- a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13<sup>1</sup> nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65<sup>2</sup>;
- b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la

---

<sup>1</sup> **Legge 11.2.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G.U. 25 febbraio 1992, n. 46)

Art. 13 Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria

1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché col fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 40.
2. E’ consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell’arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

<sup>2</sup> **Legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”** (in G.U. 15 marzo 1986, n. 62)

Art. 5 Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

c. 5 Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso. (comma così modificato dall’art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127).

qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773<sup>3</sup>.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4

## **Codice di Procedura Penale**

### **Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (in G.U. 26 giugno 1931, n. 146)

Gli articoli a cui fare riferimento sono l'art. 138 del R.D. 773/31 e gli artt. 249 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"

### <sup>4</sup> **Codice di Procedura Penale**

55. Funzioni della polizia giudiziaria.

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria

## **Art. 9**

**D.M. 4 marzo 1987 n. 145 “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”** (in G.U. 16 aprile 1987 n. 89)

Art. 17 Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:
  - a. La custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
  - b. La effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
  - c. La tenuta dei registri e della documentazione;
  - d. La scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizi per la disciplina delle operazioni di armeria, per l’organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l’esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

## **Art. 12**

v. nota art. 4

## **Art. 19**

**D.M. 4 marzo 1987 n. 145 “Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”** (in G.U. 16 aprile 1987 n. 89)

**Legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”** (in G.U. 15 marzo 1986 n. 62)

**Legge 18 aprile 1975 n. 110 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”** (in G.U. 21 aprile 1975 n. 105)

**R.D. 18 Giugno 1931, N. 773 “Approvazione Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”** (in G.U. 26 giugno 1931 n. 146)

**Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”** (in G. 25 febbraio 1992 n. 46)

## **Art. 21**

**Legge 7 marzo 1986 n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”** (in G.U. 15 marzo 1986 n. 62)

L.R. 9 marzo 1989, n. 17 “Norme in materia di Polizia Municipale”